PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI

Roma - Giovedi, 24 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECGI - TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

To Dome als access the maintainer also a	Anno	Sem.	Trim
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a	108	63	45
domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L		140	100
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	240		
domiclio ed in tutto il Regno (solo Parte I) > All'estero (Paesi dell'Unione Postale) >	7 <u>9</u>	45	31,50
	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbli-gazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supple-menti straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Par-te i e il complessivamente) è fissate in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 al-

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marso Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a

mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 3 aprile 1941-XIX, n. 499, concernente l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione e disposizioni integrative del R. decreto-legge 23 nevembre 1939-XVIII, n. 1939, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1941-XIX, n. 141, all'art. 10, linea terza, dove è detto: in eccedenza all'ammontare dei prezzi riscossi... » ecc., devesi leggere: ...in eccedenza all'ammontare dei premi riscossi..... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1941-XIX, n. 661.

Modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e alle sue attribuzioni, Pag. 2938

REGIO DECRETO 1º maggio 1941-XIX, n. 662.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « L. Amabile » di Avellino ad accet-

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 663.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di un nuovo canonicato intitolato a San Valeriano Vescovo e Confessore nella Chiesa Metropolitana, in Gorizia Pag. 2939

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 664.

Erezione in ente morale della Fondazione « Vittorio Lo Faro »

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 665.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 666.

Autorizzazione alla Regia università di Genova ad accettare

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 667.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare

REGIO DECRETO 9 maggio 1941-XIX.

REGIO DECRETO 9 maggio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Tramezzo» nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2941

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Scigliano nel'Monte di credito su pegno di Cosenza. Pag. 2941

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Barile nel Monte di credito su pegno di Ferrandina.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassine nella Cassa di risparmio di Alessandria. Pag. 2942

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

di Marcianise

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Atessa, Francavilla a Mare, Istonio e Ripateatina nella Cassa di risparmio della provincia di Chieti. Pag. 2943

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Osimo, Offagna, Jesi e Arcevia nel Monte di credito su pegno

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Vico del Gargano, Ascoli Satriano e Alezio nel Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco Ceci» di Foggia.

Pag. 2943

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglió 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Minervino Murge nei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monte di credito su pegno di Gualdo Tadino nel Monte di credito su pegno di Perugia. Pag. 2944

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Carignano nell'Istituto di San Paolo di Torino . Pag. 2945

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1941-XIX.

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti per l'anno 1942, dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione Pag. 2945

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1941-XIX.

Costituzione della Commissione tecnica per la panificazione e la pastificazione

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero della guerra:

R. decreto-legge 10 maggio 1941-XIX, n. 583, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizio telegrafico.

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dell'esercizio. Pag. 2949

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manu tenzione della strada interpoderale S. Antonio, nel comune di Cessole (Asti)

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali ad accettare alcuni lasciti Pag. 2949
Direzione generale della Sanità pubblica. Bollettino bimen sile del bestiame n. 9 dal 1º al 15 maggio 1941-XIX Pag. 2950 Ministero delle finanze: Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento . . Pag. 2956 Ministero delle corporazioni: 133º Elenco dei decreti Ministeriali

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Cesarò, in liquidazione, con sede in Cesarò (Messina) Pag. 2958 Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Tavola, in liquidazione, con sede nel comune di Prato (Fi-Pag. 2958

CONCORSI

Ministero della marina: Concorso per la nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, Pag. 2959

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1941-XIX, n. 661.

Modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e alle sue attribuzioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1925-III, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VI, n. 3088, concernente l'istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore Generale e relative attribuzioni;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1178, contenente ag-

giornamenti al citato Regio decreto-legge;

Vista la legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1193, concernente l'organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare;

Vista la legge 18 ottobre 1940-XVIII, n. 1550, concernente l'istituzione delle cariche di Sottocapo di Stato Maggiore Generale e di Generale addetto allo Stato Maggiore Generale;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuta la necessità per causa di guerra di provvedere in merito all'ordinamento dell'Alto Comando delle Forze armate dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, d'intesa coi Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art, 1.

Il Capo di Stato Maggiore Generale è preposto all'alta direzione e al coordinamento della organizzazione e della preparazione militare dello Stato nel territorio nazionale e nelle terre d'oltremare.

Egli esercita la vigilanza e il controllo su tutte le attività spiegate dalle singole Forze armate nella preparazione alla guerra assicurandone il coordinamento.

Di tale organizzazione e di tale preparazione il Capo di Stato Maggiore Generale è responsabile verso il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dal quale direttamente dipende.

Il Capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli e i Marescialli dell'Aria o fra i Generali d'Armata (o Generali comandanti designati d'Armata), gli Ammiragli d'Armata (o Ammiragli di squadra designati d'Armata), Generali d'Armata aerea (o Generali designati d'Armata aerea) ed è nominato con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il Capo di Stato Maggiore Generale è consulente del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, per quanto concerne la ripartizione fra le diverse Forze armate delle somme da stanziare in bilancio per le esigenze della difesa.

Da lui dipendono direttamente i Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni conferite dal presente decreto al Capo di Stato Maggiore Generale.

Egli fa parte della Commissione Suprema di difesa, nonchè di ogni commissione straordinaria che sia convocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato.

Art. 3.

Il Capo di Stato Maggiore Generale, uditi i Capi di Stato Maggiore delle Forze armate interessate, propone al DUCE del Fascismo, Capo del Governo le linee generali del piano complessivo di guerra con la specificazione dei compiti spettanti a ciascuna Forza armata; dopo approvazione comunica ai Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate le conseguenti direttive perchè concretino su di esse la rispettiva preparazione.

Art. 4.

Il Capo di Stato Maggiore Generale è consulente del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, per quanto concerne l'impiego degli Ufficiali generali o Ammiragli al comando di grandi unità od incarichi corrispondenti, a partire dal comando di corpo d'armata o di squadra (aerea o navale).

Art. 5.

Il Capo di Stato Maggiore Generale sarà tenuto al corrente dal Ministero degli affari esteri della situazione politica, per quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

Egli sarà pure tenuto al corrente dai servizi informazioni delle singole Forze armate circa gli elementi della situazione militare estera ed ha facoltà di intervenire quando ne ravvisi la necessità, e, in ogni caso, quando si tratti di coordinare le attività dei diversi servizi informazioni.

Art. 6.

Al Capo di Stato Maggiore Generale farà capo il segretario della Commissione Suprema di difesa per quanto concerne le attività che interessano gli Stati Maggiori delle singole Forze armate.

Spetta al Capo di Stato Maggiore Generale assicurare il coordinamento di questa attività.

Art. 7.

Analogamente il Capo di Stato Maggiore Generale sarà tenuto al corrente dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra su tutte le questioni che interessano la preparazione e l'efficienza bellica delle Forze armate.

Art. 8.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore Generale dispone di un proprio Stato Maggiore Generale, al quale è assegnato, con la qualifica di Generale o Ammiraglio addetto, un ufficiale generale del Regio esercito o della Regia aeronautica od un Ammiraglio.

Allo Stato Maggiore Generale di cui al precedente comma sono addetti ufficiali scelti dal Capo di Stato Maggiore Gene-

rale fra quelli delle diverse Forze armate.

Il Generale o Ammiraglio addetto allo Stato Maggiore Generale, nonchè gli ufficiali che vi sono assegnati ai sensi dei precedenti comma, sono compresi fra quelli stabiliti dalle tabelle organiche previste dalla legge di ordinamento di ciascuna Forza armata.

Art. 9.

Gli assegni ed ogni altra competenza per il Capo di Stato Maggiore Generale sono a carico del bilancio della Forza armata cui egli appartiene: così pure tutte le spese per il suo Stato Maggiore Generale. Gli assegni per il personale addetto allo Stato Maggiore Generale medesimo sono a carico del bilancio delle singole Forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.

Art. 10.

Sono abrogati:

la legge 8 giugno 1925-III, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando del Regio esercito;

il R. decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, convertite nella legge 24 dicembre 1928-VI, n. 3088;

la legge 13 luglio 1939 XVII, n. 1178;

la legge 18 ottobre 1940-XVIII, n. 1550;

e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mušsolini — Ciano — Teruzzi — Di Revel

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi 23 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 1º maggio 1941-XIX, n. 662.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « L. Amabile » di Avellino ad accettare una donazione.

N. 662. R. decreto 1º maggio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « L. Amabile » di Avellino, presidente della Cassa scolastica dell'Istituto medesimo viene autorizzato ad accettare la donazione di lire mille in una cartella di Consolidato fatta dai signori prof. Giuseppe e Giulia Restaino per la istituzione di una annua borsa di studio in memoria della signora Angela Maria Restaino Giordano, e viene approvato il regolamento per il conferimento dell'annua borsa di studio « Angela Maria Restaino Giordano ».

Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addi 12 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 663,

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di un nuovo canonicato intitolato a San Valeriano Vescovo e Confessore nella Chiesa Metropolitana, in Gorizia.

N. 663. R. decreto 19 maggio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Gorizia in data 3 aprile 1941-XIX, n. 1276/41, relativo alla erezione di un nuovo canonicato intitolato a San Valeriano Vescovo e Confessore nella Chiesa Metropolitana, in Gorizia.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alia Corte dei conti, addi 18 luglio 1941-XIX REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 664.

Erezione in ente morale della Fondazione « Vittorio Lo Faro ».

N. 664. R. decreto 14 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Vittorio Lo Faro », derivante dal legato di lire italiane due milioni disposta dal gr. uff. Vittorio Lo Faro con testamento segreto in data 3 dicembre 1936-XV, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addi 19 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 665.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 665. R. decreto 14 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. prof. dott. Arturo Miolati fu Pietro con atto pubblico in data 31 dicembre 1940-XIX di materiale scientifico, didattico e librario, del valore complessivo di L. 55.500,05, destinato all'Istituto di chimica e di fisica nell'Università stessa.

Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addi 12 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 666.

Autorizzazione alla Regia università di Genova ad accettare una donazione.

N. 666. R. decreto 14 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Genova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000 nominali in titoli del Debito publico italiano 5 %, disposta in suo favore dai signori Vittorina Canalis, Gerolama Canalis e dott Luigi Bozzo con atto pubblico in data 12 dicembre 1940-XIX per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del prof. Pietro Canalis e da conferirsi secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addi 12 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 667.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 667. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali in titoli del Prestito redimibile 3,50 % disposta in suo favore dal sig. Amilcare Pedroni con atto rogato in forma pubblica amministrativa il 14 dicembre 1940-XIX dal comm. Gildo Borsari, direttore amministrativo della Regia università di Bologna, per l'istituzione di un premio di incoraggiamento agli studi da intitolarsi premio « Amleto Pedroni », e da conferirsi, ogni anno, ad un laureato in ingegneria presso la detta Università, secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addi 9 luglio 1941-XIX REGIO DECRETO 9 maggio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per 1 combattenti del fondo « Pietrafitta » e « Romito » nel Tavoliere' di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'IȚALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pietrafitta » e « Romito », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Di Biase dott. Nicola di Luigi, alla partita 327, foglio di mappa 88, particella 12; foglio di mappa 89, particelle 1 e 3; foglio di mappa 135, particelle 1 e 4; foglio di mappa 136, particella 2; foglio di mappa 137, particella 2; per la superficie di Ha. 29.51.49 e con l'imponibile di L. 2229,87.

La proprietà è divisa in tre appezzamenti: a) il primo appezzamento (formato dalla particella 3 del foglio 89 e dalla particella 4 del foglio 135) confina: a nord, con proprietà Barone Giulio (Masseria Pietrafitta); ad est, con terre di Giulia e Rosa Figliolia; a sud, con terre del comm. Sipari Pietro Antonio; ad ovest, con terre dello stesso Sipari e di Siani Maria Luigia maritata Frisoli; b) il secondo appezzamento (formato dalla particella 1 del foglio 89, dalla particella 1 del foglio 135 e dalla particella 2 del foglio 136) confina: a nord e ad est, con terre di Barone Giulio (Masseria Pietrafitta); a sud, con proprietà di Siani Maria Luigia in Frisoli e di Di Gioia Luigi; ad ovest, con terre di'Aiello Ottavia in De Petra e Russo Vito-Cesare; c) il terzo appezzamento (formato dalla particella 12 del foglio 88 e dalla particella 2 del foglio 137) confina: a nord e ad ovest, con proprietà Barone Giulio (Masseria Pietrafitta); ad est, con una strada privata che porta alla Masseria predetta; a sud, con la provinciale Traversa, Barone, Troia, Giardinetto, con proprietà Sipari e strada vicinale tratturo Foggia-Troia.

Dalla complessiva suddetta superficie di Ha. 29.51.49 debbono detrarsi Ha. 0.31.00 per altrettanti occupati dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, non ancora volturati allo stesso:

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento:

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo; Vista la delega 3 novembre 1939 XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pietrafitta e Romito » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

L' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 75.000 (settantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addi 9 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato atla Corte dei conti, addi 13 giugno 1941-XIX Registro n. 11 Finanze, foglio n. 101. — D'ELIA

(2919)

REGIO DECRETO 9 maggio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Tramezzo» nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 7 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Tramezzo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Cerignola alla partita n. 4377, foglio di mappa n. 82, particelle 2, 3, 4; foglio di mappa 83, particella 1; foglio 81, particella 6, in testa alla ditta Rinaldi Giuseppe fu Francesco per la superficie complessiva di ettari 179.89.48 e con la rendita imponibile di L. 10.190,89, oltre le zone tratturali per complessivi Ha. 1.57.75 riportato nella su citata decisione e acquistate dal sig. Rinaldi con atto del 3 dicembre 1938, n. 475 repertorio, stipulato col commissariato della reintegra dei Regi tratturi.

Detto fondo confina: a nord-ovest e nord, col torrente Carapelle; a nord-est, con terreni del barone Berlingieri; a sud-est, con terreni dello stesso Berlingieri e De Capite Domenica; a sud-ovest, con terreni Di Leo Isabella e Di Leo An-

tonio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il R. decreto legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo; Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo «Tramezzo» sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 410.000 (quattrocentodiecimila) da essa afferta come indennità e non accettata dagli aventi diritto in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addi 9 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti, addi 13 giugno 1941-XIX Registro n. 11 Finanze, foglio n. 102. — D'ELIA

(2920)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Scigliano nel Monte di credito su pegno di Cosenza.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 394, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Scigliano nel Monte di credito su pegno di Cosenza;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Linistri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Scigliano nel Monte di credito su pegno di Cosenza, con sede in Cosenza, disposta con il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 394, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Cosenza, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Scigliano;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Cosenza, del patrimonio dell'Istituto incorporato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2896)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

24-VII-1941 (XIX)

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Barile nel Monte di credito su pegno di Ferrandina.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 875, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Barile nel Monte di credito su pegno di Ferrandina;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Barile nel Monte di credito su pegno di Ferrandina, con sede in Ferrandina, disposta con il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Ferrandina, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Barile;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Ferrandina, del patrimonio dell'Istituto incorporato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2892)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassine nella Cassa di risparmio di Alessandria.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassine nella Cassa di risparmio di Alessandria;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito; In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassine. nella Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, disposta con il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Alessandria, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Cassine;

 incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Alessandria, dei patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Alessandria, di continuare in Cassine l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2894)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Santa Maria Capua Vetere nel Monte di credito su pegno di Marcianise.

IL DUCE DEL, FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 394, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Santa Maria Capua Vetere nel Monte di credito su pegno di Marcianise;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Santa Maria Capua Vetere nel Monte di credito su pegno di Marcianise, con sede in Marcianise, disposta con il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 394, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Marcianise, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Santa Maria Capua Vetere;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Marcianise, del patrimonio dell'Istituto incorporato; 8) impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Marcianise, di continuare in Santa Maria Capua Vetere l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffipiale del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2898)

PECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monti di credito su pegno di Atessa, Francavilla a Mare, Istonio e Ripateatina nella Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 875, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 394, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Atessa, Francavilla a Mare, Istonio e Ripateatina nella Cassa di risparmio della provincia di Chieti;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito:

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Atessa, Francavilla a Mare, Istonio e Ripateatina nella Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, disposta con il R. decreto 31 marzo 1941 XIX, n. 394, avrà luogo alle condizioni seguenti:

- 1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Atessa, Francavilla a Mare, Istonio e Ripateatina;
- 2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;
- 3) impegno, da parte della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, di continuare in Atessa, Francavilla a Mare, Istonio e Ripateatina l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffipiale del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Osimo, Offagna, Jesi e Arcevia nel Monte di credito su pegno di Ancona.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1º, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 394, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Osimo, Offagna, Jesi e Arcevia nel Monte di credito su pegno di Ancona;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Osimo, Offagna, Jesi e Arcevia nel Monte di credito su pegno di Ancona, con sede in Ancona, disposta con il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 394, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Ancona, con effetto dalla data di pubblicazione del presento decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Osimo, Offagna, Jesi e Arcevia;
2) incameramento, da parte del Monte di credito su pe-

gno di Ancona, del patrimonio dei Monti di credito su pegno

indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Ancona, di istituire filiali in Osimo, Jesi e Arcevia per l'esclusivo esercizio del credito su pegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno

Roma, addi 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2897)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Vico del Gargano, Ascoli Satriano e Alezio nei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco Ceci » di Foggia.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1º, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Vico del Gargano, Ascoli Satriano, Alezio nei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito:

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Vico del Gargano, Ascoli Satriano e Alezio nei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, con sede in Foggia, disposta con il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, avrà luogo alle condizioni seguenti:

- 1) assunzione, da parte dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Vico del Gargano, Ascoli Satriano e Alezio;
- 2) incameramento, da parte dei Monti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno

Roma, addi 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2902)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Minervino Murge nei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n 394, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Minervino Murge nei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Minervino Murge nei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, con sede in Foggia, disposta con il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 394, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Minervino Murge;

2) incameramento, da parte dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, del patrimonio dell'Istituto incorporato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2901)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Gualdo Tadino nel Monte di credito su pegno di Perugia.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 394, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Gualdo Tadino nel Monte di credito su pegno di Perugia;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Gualdo Tadino nel Monte di credito su pegno di Perugia, con sede in Perugia, disposta con il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 394, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Perugia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Gualdo Tadino;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Perugia, del patrimonio dell'Istituto incorporato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINE

(2895)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO-VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Carignano nell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 31 marzo 1941 XIX, n. 394, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Carignano nell'Istituto di San Paolo di Torino;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Carignano nell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino, disposta con il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 394, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte dell'Istituto di San Paolo di Torino, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Carignano;

2) incameramento, da parte dell'Istituto di San Paolo di Torino, del patrimonio del Monte incorporato;

3) impegno, da parte dell'Istituto di San Paolo di Torino, di continuare in Carignano l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2900)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1941-XIX.

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti per l'anno 1942, dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Viste le proposte per l'anno 1942, approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione nella seduta del 3 aprile 1941-XIX;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate per l'anno 1942, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle A, B, C, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

TABELLA A.

Tariffa per la prevenzione (1)

I. — Quote annuali da corrispondere obbligatoriamente, dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni, comprendente tanto le visite obbligatorie periodiche, quanto le visite obbligatorie straordinarie:

1º Generatori:

a) fissi:		
fino a 25 mq. di superficie riscaldata (2).	L.	135
b) fissi, semifissi, locomobili:		
oltre 25 mq. e fino a 100 mq. (3)	» :	180
per ogni 100 mq. in più o frazione	»	35
c) locomobili industriali e semifissi sotto i		
25 mq	n	90
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 mq.	»	80
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino	"	
		55
a 1 mq.))	ออ
f) per generatori a riscaldamento elettrico:		00
fino a 1000 litri di capacità totale	»	60
oltre 1000 e fino a 3000 litri))	85
per 1000 litri o frazione, oltre 3000, in più.))	30
2º Recipienti a vapore:		
a) funzionanti come apparecchi singoli, ad un		
solo corpo od a più corpi che costituiscono		
un unico elaboratore:		4
fino a 300 litri di capacità (4) . * • *	L.	38
oltre 300 fino a 1000	»	59
	<i>"</i>	80
oltre 1000 fino a 5000		
oltre 5000))	105

(1) Le quote indicate nella presente tabella A si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (art. 6 R. decreto 19 aprile 1928). Per gli apparecchi e impianti della seconda zona è dovuta sulla quota annuale esposta un aumento del 30 %, per quelli della terza zona un aumento del 50 %.

Le quote sono comprensive delle spese di trasferta (viaggi e

Le quote sono comprensive delle spese di trasferta (viaggi e diarie), salvo che, per fatto del consort sta, il sopraluogo dell'agente tecnico dell'Associazione debba ripetersi nel qual caso è dovuto, per il secondo sopraluogo, il rimborso delle spese di trasferta (viaggi e diarie), calcolate come a nota (1) della tariffa terza, tabella B.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'articolo 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità, anzichè per la superficie riscaldata (tipo Velox e simili) la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso; e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

intero la quota annuale.

b) a più cilindri (montati sulla incastellatura
della stessa macchina):
fino a due corpi a c a a a a a a a L. 59
oltre 2 sino a 4 80
oltre 4 sino a 6 a
oltre 6 🐞 . 🖯 🖰
3º Recipienti a pressione non di vapore (1) (aria com-
pressa e simili):
per ogni singolo apparecchio:
fino a 300 litri di capacità totale L. 22
oltre 300 fino a 1000
oltre 1000 fino a 5000
oltre 5000
Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo
come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente,
senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ri-
dotta secondo la norma seguente:
Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.
Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corri-
spondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il
quinto tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del
25 %; per ogni apparecchio successivo al quinto la riduzione
sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del
50 %.
4º Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeter-
minato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento)
da 1 a 5 apparecchi, ciascuno L. 6
dal 6º apparecchio in poi, ciascuno 4
con un massimo complessivo non superiore a L. 100.

II. — Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824; per ogni apparecchio:

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per

a) generatori: ogni 100 mq. o frazione in più . . . macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq. . 55 generatori a riscaldamento elettrico: fino a 1000 litri 60 oltre 1000 litri 85 b) recipienti (2): fino a 1000 o a due corpi . . . 45 1

Quando il numero degli appæecchi presentati insieme dal costruttore o dal riparatore, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3º apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del casse e recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a L. 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed

apparecchi similari, si applica la tarisfa di L. 15 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numoro.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitați e provați con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.O.O. come equipollenti, sard applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore ai sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

III. - Quote per visite d'accertamente di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

generatori fino a 25 m..... . . L. 25 generatori oltre 25 mq. . 50 macchine da caffè, recipienti ed apparecchi eso-

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3º apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

IV. — Quote per rilascio di bolli di prova; libretti matricolari, dichiarazioni di esonero (articoli 67, 69, 7):

bollo di prova . libretto regolamentare 10 libretto di continuazione ŏ dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo I del regolamento (preven-10 (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, nonchè delle spese postali per l'invio agli interessati.

TARBELLA B.

Tariffe per il controllo tecnico (1)

TARIFFA I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista dell'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico. (Art. 92 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824) (2).

(V. nota (1) in calce alla tabella A).

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa.

all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consortista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

⁽¹⁾ A tutti gli effetti della tariffa gli apparecchi per acetilene sono assimilati ai recipienti a pressione non di vapore.

⁽²⁾ Ivi compresi gli apparecchi per acetilene.

⁽¹⁾ Per 11 controllo termico si applicano le tre tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni pparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La ta-rifia III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso l'Associazione, quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusta gli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, 1 quali

b) per una motrice fissa:		
fino a 50 CV	L	. 15
oltre 50 OV	D	25
per ogni motrice fissa in più nello stesso re-		4 86
cinto, stabilimento o cantiere	¥	15
o) per ogni forno di calce	Ø	25
d) per egni fornace di laterizi	Ð	103
e) per un forno con uno o più gassogeni accop-		
piati dell'industria metallurgica o per ogni		- 4
forno o gassogeno separato	»	145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere	•	15
•	79	70
f) per un forno con camere o storte, nelle offi- cine del gas, con uno o più gassogeni ac-		
coppiati o per ogni forno o gassogeno se-		
parato	*	75
per ogni unità come sopra in più nello stesso		
recinto, stabilimento o cantiere	Ø	15
g) per un forno con uno o più gassogeni accop-		
piati, nell'industria vetraria o per ogni		
forno o gassogeno separato	D	75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere)	35
per un forno con uno o più gassogeni accop-	•	00
piati nell'industria della ceramica o per		
ogni forno separato:		ι
se a camere sovrapposte	X	75
se a camere contigue e fuoco continuo))	145
per ogni unità come sopra in più nello stesso		
recinto, stabilimento o cantiere: se a camere sovrapposte		85
se a camere sovrapposte	D	70
h) per un forno con uno o più gassogeni accop-	-	, ,
piati o per ogni forno o gassogeno sepa-		
rato usato in altre industrie	*	105
per ogni unità come sopra in più nello stesso		
recinto, stabilimento o cantiere	Þ	15
f) per un forno da cemento	*	75
per ogni forno in più nello stesso recinto, sta-		0-
bilimento o cantiere	D	35
n per un impianto di riscaldamento	*	50
m) per ogni altro impianto termico	•	75.
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere.	n	15
seesso recinito, stabilimento o cantiere.	.,	10
•		-

TARIFFA II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (1) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441:

	a)	per un generatore di vapore L.	20
	b)	per una motrice fissa	20
1	O)	per un forno a calce	LO.
	d)	per una fornace da laterizi	30
	e)	per un forno con uno o più gassogeni accop-	
		piati dell'industria metallurgica o per	
			ŧ0

(1) Gli apparecchi di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è doyuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

	Ļ,	20
q) per un forpo con uno o più gassogeni accop- piati nell'industria vetraria o per egni forno o gassogeno separato	»	20
per un torno con uno a piu gassogeni accop- piati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:		
a camere sovrapposte	*	20
a camere contigue e fuoco continuo	D.	40
h) per un forno con uno o più gassogeni accop- piati o per ogni forno o gassogeno separato		
usati in altre industrie	D	80
i) per un forno da cemento	*	20
l) per un impianto di riscaldamento	3	15
m) per ogni altro impianto termico	>	20
del gas con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato g) per un forno con uno o più gassogeni accop- piati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato per un forno con uno o più gassogeni accop- piati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato: a camere sovrapposte a camere contigue e fuoco continuo h, per un forno con uno o più gassogeni accop- piati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie) per un forno da cemento	iffa, o, è	la ri-

TARIFFA III.

Per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite, il consortista deve all'Associazione, oltre la somma per le trasferte, come appresso determinata (1), le quote sottoindicate:

- a) per ogni operatore e per il primo giorno . . L. 120 b) per ogni operatore e per ciascun giorno suc-
- o) per analisi del combustibile (2) . . Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote a) e b) sono ridotte del 50 % (3).

Per prove di collaudo; cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote a) e b) sono aumentate del 50 %.

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo II del regolamento (controllo termico, art. 84): per ogni dichiarazione di esonero (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) L. 10

(1) Per le trasferte, il consortista è tenuto a versare all'Associazione una sommit così cositiuita;

a) costo del biglietto ferroviario, o marittimo, o lacuale, in 1º classe (o dell'automezzo se necessario) di andata e ritorno fra la località sede d'ufficio dei funzionario e la località cui si acceda con mezzi pubblici di trasporto, più vicina al posto di sopraluogo, mag-giorandosi tale cesto del 10 % per spese accessorie (facchinaggio e simili).

Quando per raggiungere ja località del sopraluogo, si dabba ricorrere, oltrechè a mezzi pubblici di trasporto, ancha a mezzi privati, si aggiungerà il costo di questi a partire dal punto più prossimo al quale si possa pervenire coi mezzi pubblici medesimi.

b) diarie, nolle misure unitarie di L. 70 oppure di L. 50, a se-conda che il sopraluogo abbia richiesto o no la pernottazione del

funzionario fuori sede.
(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della redazione delle prove, occorre l'analisi immediata dal combustibile implegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione.

Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

(3) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'ap-

TABELLA C.

Servizio della prevenzione

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta del consortista, questi deve all'Associazione, oltre il rimborso delle spese di trasporto (diarie e viaggi) (1), le quote sottoindicate:

TARIFFA I.

A. — Visita interna e prova idraulica, per ogni oper	azio	ne:
a) generatori:		
fino a 25 mq.	L.	100
da 25 a 100 mq		150
per ogni 100 mq. o frazione in più		30
macchine da caffè e generatori piccoli fino a		
1 mq	Ø	60
per generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri	D	65
oltre 1000 litri 🔒 🐞 🐞 🙎 🖫 🐒 🔹	D	90
b) recipienti:		•
sino a 300 litri	3	30
oltre 300 e sino a 1000 litri oppure a due corpi	×	50
oltre	D	75
Co la visita intanna o la prova idraulica si accomo		مالم

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1º operazione è quella su riportata, la tariffa per la 2º operazione è ridotta del

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

B. — Visite per compra o vendita (cessioni) in dipendenza dell'applicazione dell'art, 101 del regolamento.

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idrau-

TARIFFA II.

A. Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (2):

a) per bombole destinate al trasporto di gas com-		
pressi, liquefatti o disciolti:		
se di capacità non superiore a 2 litri, per ogni		
bombola	L.	0,35
se di capacità oltre 2 litri e fino a 5 litri per		
ogni bombola	3)	0,50
per capacità superiore a 5 litri:		•
per le prime 50 bombole di una partita, per		
ogni bombola	D	2,50
dalla 51ª bombola alla 100º di una partita,		,
per ogni bombola	D	1,50
dalla 101° bombola alla 150° di una partita,		•
per ogni bombola	»	1
per la 151 ^a bombola e successive di una par-		
tita per ogni hombola	n	0.50

tita, per ogni bombola . La retribuzione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota a pagina seguente, è pari a L. 90, per mezza giornata, oppure a L. 180, per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato, calcolato questo a sensi del disposto della nota (1) in calce a pag. 10.

- b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 15, per ogni apparecchio, fino al numero di quattro e di L. 5 per ogni apparecchio in più, oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.
- (1) Vedi nota (1) in calce alla pagina 10.
- (2) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguiscono a ri-chiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti,

Per tutte le verifiche di cui al comma a), le spese di trasferta e quelle eventuali per trasporto di istrumenti, vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nella stessa giornata l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza.

o) per prove di gabinetto:

per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole e di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . . L. 20

B. — Per prove di materiali:

prelievo provini 90 per la esecuzione di prove sui materiali, per ogni

N.B. - Quando il lavoro, per prove di bombole o di materiali ovvero per punzonature di questi, abbia richiesto un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente ridotto fino ad un minimo assoluto di L. 30.

Il Ministro: RICCI

(2846)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Benevento;

Vista la deliberazione 30 marzo 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Benevento nel testo seguente:

Art. 4, comma 1º): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Benevento è fissata in

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficialo del Regno.

Roma, addi 18 luglio 1941-XIX

p. Il Ministro: NANNINI

(2923)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1941-XIX.

Costituzione della Commissione tecnica per la panificazione apartificazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni sulla disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la opportunità di costituire una Commissione tecnica per l'esame dei problemi relativi alla panificazione ed alla pastificazione;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Commissione tecnica per la panificazione e per la pastificazione col compito di esaminare i problemi relativi alla fabbricazione del pane e della pasta e di proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le norme da osservarsi per la migliore produzione dei detti generi alimentari.

Art. 2.

La Commissione è composta dal presidente, dal vice presidente e da otto membri rappresentanti rispettivamente il P.N.F., la Direzione generale di sanità del Regno, la Federazione nazionale fascista degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori; la Federazione dei panificatori, la Confederazione dei lavoratori del commercio, la Confederazione nazionale lavoratori dell'industria, il Settore della cerealicoltura dei C.P.P.A., l'Ufficio d'igiene del Governatorato di Roma.

La Commissione potrà aggregarsi esperti nei problemi della panificazione e della pastificazione.

Art. 3.

Il Consigliere nazionale Sabato Visco è nominato, presidente della Commissione predetta ed il prof. Domenico Marotta è nominato vice presidente della Commissione stessa.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addi 21 luglio 1941-XIX

(2935)

Il Ministro: Tassinari

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, con nota in data 20 luglio 1941-XIX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte dei comandi, enti, reparti o servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 20 luglio 1941-XIX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni i disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602. recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

(2937)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 11 luglio 1941-XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postelegrafica di Andalo (frazione del comune di Molveno) in provincia di Trento.

(2931)

M NISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 11 luglio 1941-XIX in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Andreucci Giuseppe, residente nel comune di Monteroduni, distretto notarile di Campobasso, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 agosto 1941-XIX in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953,

Roma, addi 20 luglio 1941-XIX

(2933)

p. Il Ministro: PELOSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale S. Antonio, nel comune di Cessole (Asti).

Con decreto Reale 20 marzo 1941-XIX, n. 90, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1941-XIX, al registro n. 10, foglio n. 329, il Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale S. Antonio, con sede nel comune di Cessole, in provincia di Asti, è stato costituito quale Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(2914)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali ad accettare alcuni lasciti

Con decreto Ministeriale in data 20 giugno 1941-XIX, numero 10.10177/10089.G., la Sezione di Milano dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare i lasciti disposti in suo favore dalla signora Arighi Ester, fu Antonio, consistenti in L. 200.000 e L. 30.000, secondo il testamento pubblico depositato presso il notaio dott. Salvatore Nocera, di Milano, ed emesso in data 22 luglio 1940-XVIII, n. 155 Reg. U. V.

(2932)

(2936)

	REGNO D'ITALIA	;			animeli	delle	nero stalle
	RO DELL'INTER		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli anii	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	oimensile del bestiame al 15 maggio 1941-XIX	n. 9			S.	Rim	den
		Numero	•	la epizoatica	_		
PROVÍNCIA	COMUNE	Specie degli animali Rimasti dalla quindicina quindicina precedente Nuovi denunziati	Bologna id.	Bologna Budrio Castel San Pietro Sasso Marconi Crespellano Calderara di Reno Crevalçore Casalecchio di Reno Molinella Lasa Silandro	B B B B B B B B B	17 3 2 2 - 1 8 1	8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			ld. ld.	Laces San Candido	B	4	3
Carbonchi Asti Id. Brescia Id.	Tonco Monferrato Montiglio Bagnolo Mella Brescia	B 1 — B 1 — B — 1 B — 1	1d. 1d. 1d. 1d. Bresciu	Sesto Pusteria. Sluderno Naturno Malles Venosta Borgo San Giacomo	B B B B	2 20 — —	999 995 1
Id. Id. Ferrara Id. Genova	Nave Offiaga Bondeno Jolanda di Savoia Campomorone	B - 1 B - 1 B - 1 B - 2 B 1 - 1 B - 2 B 1 - 1 - 1 B - 2 B 1 - 1 - 1 B - 2 B 1 - 1 - 1 B - 2 B 1 - 1 - 1 B - 2 B 1 - 1 - 1 B - 2 B 1 - 1 - 1 B - 2 B 1 - 2 B 1 - 3 - 3 B 1 - 3 - 3 B 1 - 3 - 3 B 1 - 3 - 3 B 1 - 3 - 3 B 1 - 3 - 3 B 1 - 3 - 3 B 1	14. 10. 10. 10. 14. 14.	Bovezzo Brescia Calcinato Calvisano Capriolo Cazzago San Martino	B B B B	1 2 1 1	3 1 8 1
Id. Modena Pavia Torino	Genova San Felice sal Panaro Gravellona Pinerolo	B	1d. 1d. 1d. 1d. 1d.	Cazzago San Martino Chiari Dello Erbusco Gavardo Gottolengo	B B B B B	1 1 5 2	4 - 4 1
Carbonchio	sintomatico.		id.	Iseo Isorella	B B	1 2	
Belluno Sassari Siracusa	Voltago Buddusò Canicattini	B - 1 B - 1 - 1 - 3	10. 10. 10. 10. 10. 10.	Lonato Lumezzane Mairano Manerbio Marcheno	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	= - 1	3 - 2
Asta ep	nzootica		Id.	Mazzano	B	1	-
Alessan iria Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Aosta Id.	Borghetto di Borbera Pontestura Predosa Tortona Valenza Viguzzolo Arviè id. Ivrea Montegrosso Montemagno Vinchio Vigliano Mei Trichiana Fonzaso Quero Arzago d'Adda Calcio Casnigo Castel Rozzone Cavernago Cavernago Costa Volpino Foresto Sparso Ghisalba Grumello Monte Martinengo Presezzo Pumenengo Trescore Balneario	B 1 — B 1 — B 1 — B 1 — B 1 — B 1 — B 1 — B 1 — B 1 — B 1 — B 1 — B 1 — B 1 — B 1 — B 1 — B 1 — B 1 B 1	1d.	Mazzano Montichiari Orzinuovi Poncarale Flere Pozzolengo Provaglio d'Isee Rezzato Sarezzo Trezzano Albavilla Alzate Annone Barzago Bosisio Breccia Carti Cartigo Cesello Civate Dolzago Faloppio Inverigo Lieto Colle Lurago Malgrate Mariano Molteno Oggiono Oltrona Primalma Pusiano		1 1 1 1 2 1 2 2 4 35 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

PROVINCIA COMUNE Description of the content of th	Numero delle stalle pescoli infetti in
	1
Id. Santa Maria di Rova- gnate Id. Uggiate Id. Vertemata Id. Vertemata Id. Uggiate Id. Dovera Id. Dovera Id. Gabbioneta Binanuova Id. Gabbioneta Cremasco Id. Uzano Id. Gabbioneta Cremasco Id. Gabbioneta Binanuova Id. Cornegliano Id. Compzo Id. Compzo Id. Compzo Id. Cornegliano Laudense Id. Cornegliano Laudense Id. Cornegliano Laudense Id. Cornegliano Laudense Id. Corre Palasio Id. Sant tito di Vipacco B	
Id.	1 3 1 7 5 1 12 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	o pa infe	stalle scoli etti	PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla o pura duindicina precedente precedente m	tti
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			1	<u> </u>	<u> </u>
Segue: A	fta epizooti ca				Segue: A	fta epizootica			
Begue: Padova	San Pietro in Gù	В	1	-	Segue: Roma	Roma	Q	23	13
Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.	Santa Giustina in Colle S. Margherita d'Adige Sant'Urbano Saonara Tombolo Trebaseleghe Urbana Villa Estense Villafranca Padovana Colorno Fidenza Fontanellato Fontenino San Secondo Sorbolo Trecasali Borgo San Siro Bornasco Corvino San Quirico Gambolò Inverno Santa Cristina e Bissone Torrevecchia Pia Vigevano Voghera Zerbolò Zinasco Mercatino Marecchia Besenzone Borgonovo Val Tidone Caorso Farini d'Olmo Fiorenzuola d'Arda Piacenza Podenzano ottofreno Vigolzone Buggiano Pistoia Uzzano Buia d'Istria Grisignana Umago Verteneglio Villa Decani Bagnara di Romagna Bagnacavello Faenza Massalombarda Ravenna Russi Reggio nell'Emilia Scandiano Guastalla Bibbiano Gualtieri Villa Minozzo Boretto Montopoli di Sabina Borgocollefegato Greccio	BEBERREBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	1 12322 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Id. Rovigo Id.	Id. Badia Polesine Castelguglielmo Lendinara Lusia Occhiobello Rovigo Salara Murialdo Calizzano Dego Tirano Id. Teglio Orvieto Arignano Chivasso Ciriè Coazze Baldissero Moriondo Nole Pecetto Rocca Canavese Santena S. Francesco al Campo San Maurizlo Villafranca Sabauda Pinerolo Avio Pinzolo Vigolo Vattaro Casale sul Sile Castelfranco Veneto Castello di Godego Cornuda Fonte Miane Paese Pederobba Resana Riese Treviso Valdobbiadene Vazzola Vedelago Cave Auremiane Cossana Divaccio S. Canziano Postumia Grotte S. Canzian d'Isonzo S. Dorligo della Valle San Michele di Postumia San Pietro al Carso Sesana Tomadio Trieste Albizzate Arcisate Cavaria Cislago Cocquio	оя в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 1 1 1 5
10. 1d.	Greccio Rieti	B		1 2	Id.	Gavirate	B		
Id.	Pescorocchiano	B	-	2	1d.	Gazzada	B	1	-
Roma	l Roma	B	1 27	1 13	i id.	Saronno	1 13	, ,	· •

		•							
PROVINCIA	COMUNE	degli animali	delle o pa inf	stalle scoli etti	PROVINCIA	COMUNE	degli animali	delle o pa inf	noro stallo scoli fetti
		Specie	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati			Specie degli	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Samue. A	ita epizootica.			ļ.	Come Malace	ain a dad saadad			
Segue: Varese	Sesto Calende	В	ı'		Segue: Malros	sino aci suini Sant'Orsola	8		١.
Id.	Viggiù	B		1	Treviso	Vittorio Veneto	8 8 8		i
Venezia Id.	Campagna Lupia Campolongo Magg.	B	1 1	_	Trieste Vicenza	Cave Aureniane Zugliano	S	=	1 1
Id. Id.	Camponogara Caorle	B	3	21				19	28
Id.	Cavarzere	\mathbf{B}	1		Peste e setti	cemia dei suini.] .
Id. Id.	Grisolera Jesolo	B B	=	2 4	Arezzo	Arezzo	88	1 1	-
Id. Id.	Mira Noale	B	1 4	8	Ascoli Piceno Belluno	Montenzano Belluno	2000		ī
īd.	Pianiga	\mathbf{B}	5		Bologna Brescia	Crevalcore Offlaga	8	_	1
1d. 1d.	Portogruaro San Donà di Piave	B		1	Cosenza	Bisignano	888	3 1	
Id. Id.	San Stino di Livenza Venezia	B	-	1	Cremona 1d.	Cappella de' Picenardi Olmeneto	8	1	
id.	Vigonovo	В	7	2	Cuneo	Savigliano	S	1 1	-
Vercelli Id.	Balocco ' Casanova Elvo	B		1 1	Firenze Id.	Firenze Scandicci	8	2	1
Id.	Motta dei Conti	В	=	1	Id. Macerata	Vaglia Matelica	8	1	
Id. Vicenza	Vercelli Břessanvido	B	_ 1	1	Modena	Spilamberto	-8 -8	-	î
Id.	Cartigliano	B		3	Padova Id.	Soreggia Padova	8	1 2	_
ld. Id.	Cassola Cogollo del Cengio	B	-	1	Id.	Piombino Dese	88	1	1
Id.	Grumolo	B	3	-	Id. Parma	Saonara Neviano degli Arduini	S	_	1
Id. Id.	Montegaldello Romano d'Ezzelino	B	1	1 1	Ravenna	Ravenna	S		1
Id. Id.	Rosà Sandrico	B	-	2 1	Sassari Id.	Benetutti Bono	8	_	1 2
īd.	Tezze	$ \mathbf{B} $	· —	i	Vicenza • · · Id.	Molvena Mason Vicentina	8	_	1
Id. Viterbo	Villaverla Civita Castellana	B Bo	1 3	3	Iu.	i Mason Vicenting		16	14
Id.	Latera	8 0 C	_	2	7.4	'orva		- '	
Id. Id.	Valentano Viterbo	$\begin{vmatrix} \mathbf{O} \\ \mathbf{B} \end{vmatrix}$	<u> </u>	1 2	Brindisi	Francavilla Fontana	E	1	
			726	602	Dimuisi	i Francavina Funtana			
Malrossin	o dei suini			•	Farcino	criptococci co			
Arezzo	Cortona Montenzano	S	1	_	Catania	Militello Val di Catania	E	2	_
Ascoli Piceno Bolzano	Appiano	S	4	_	Id. Id.	Motta Sant'Anastasia Scordia	E	8	2
Id. Id.	Bolzano Caldaro	S	1	_	Palermo Id.	Bagheria Palermo	E	2 13	1 2
Cremona	Crema	S	1	_	Id.	Partinico	E	1	
Cuneo Ferrara	Centallo Lagosanto	S	1	<u> </u>	Reggio Calabria Id.	Reggio Calabria Seminara	E	4	1
Foggia	Serracapriola	s	2	1	Salerno	Amalfi	\mathbf{E}	1	_
Gorizia Id.	Circhina Gorizia	S	$\frac{}{2}$	2 1	Id. Id.	Angri Eboli	E	- 1	1
Id. Matera	Rezzo Montalbano Jonico	S	<u> </u>	1	Id. Id	Padula Serre	E	1 1	
Modena	Maranello	S		1	· Siracusa	Siracusa	E	î	i
Parma - Id.	Sala Baganza San Lazzaro Parmense	S	<u> </u>	1			.	36	9
Pescara	Pescara	S	_	2	Ra	bbia	.		
Potenza Teramo	Sant'Arcangelo Cellino Attanasio	S	<u> </u>	1 2	Compobasso		Can	-	1
Id.	Teramo	S S	1	3	Reggio Calabria Id.	1 1	Can		1 1
Torino Id.	Moncalieri Pecetto	S	1	=	Salerno	Campagna	Can	-	1
Trento	Arco Borgo	SSS	-	1	Id. Id.	Roccadaspide	Can Fel	=	1.
Id.	Cleo	8	= 1	2	Id.		Can	-	1
Id. Id.	Coredo	š		2	Vicenza	1 K0660DV 4VI \:	G		1

PROVINCIA	COMUNE	igli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE		delle o pa infe	etti		
		Specie degli Rimasti dalla quindicina		Nuovi denunziati				Rimasti dalla quindi ina precedente	Nuovi denunziati		
Rogna			•		Segue: Tube	rcolosi bovina					
Ancona	Fabriano	0	2	1	Segue: Bari	Molfetta	В	в			
Campobasso	Gallo Letino	0	= 1	1	Td.	Terlizzi	B	4	_		
Id. Cosenza	Spezzano	lŏ	1	1	Forli	Cesena	В		1		
Fiume	Fontana del Conte	0	1	_			1	10	1		
Foggi a Forli	Troia Santa Sofia	8	1	_	Diarrea	dei vuolli					
Lecce	Nardò	Ιŏ	î	_	Teramo	i Silvi	В		1		
Matera	Genzano di Lucano	Ö	1		**	•] :		1		
Id. Perugia	Matera Foligno	0	1 3	<u> </u>	Influenza	dei cavalli	1		_		
Id.	Gualdo Tadino	ŏ	3	_							
Id.	Nocera Umbra	l o	1	-	Parma	l Parma	E				
Id. Id.	Perugia Scheggino	0	3	1	_		١,	1			
Ravenna	Ravenna	0	1		Difterit	e aviaria					
Rieti Viterbo	Amatrice Farnese		1 1	_	Ancona.	Osimo	P	1			
viterbo Id.	Grotte di Castro	ŏ		1	Foggia	Foggia	P	1			
Id.	Nepi	0	1	_				2	_		
Id. Id.	Roceno Tuscania	8	2	_	Colera	dei polli					
Id. Id.	Valentano	ŏ	-	1	Ancona	: Senigailia	P	1	2		
	• ,		26	7	Foggia	Santagata di Puglia	P	3	_		
		1			Piacenza	Vernesca	P P P	-	4		
Agalassia contagiosa a	lelle pecore e delle capre.				Salerno Udine	Caselle in Pittari Sedegliano	P		1 1		
Catania	Catania	Cap	1	-			-	4	7		
Foggia Id.	Cagnano Varano Sant'Agata di Puglia	O	3	1	Basta	aviaria			·		
īd.	San Marco in Lamis	0	1	_	Feste	•			_		
Lecce	Nardò	O Cap	2		Ferrara Firenze	Portomaggiore Firenze	P	<u>-</u>	2		
		1 `	,	1	Id.	S. Casciano Val di Pesa	P	1	_		
Aborto epizootico.		1		1	Grosseto	dastell'Azzara	P	2			
Alessandria	Balzola	В	_	1	Id. Id.	Civitella Paganico Manciano	P	3	<u>z</u>		
Id.	Predosa	\mathbf{B}		i	id.	Massa Marittima	I P	9	_		
Bologna	San Pietro in Casale	B B	1	-	Matera	Colobraro	P	1	_		
Id. Id.	Monte San Pietro Monterenzio	В	1	1	Id. Id.	Genzano di Lucania Salandra	P P	.1	_		
Id.	Crevalcore	B	-	1	Reggio di Calabria	Cittanova	P	-	13		
Ferrara	Copparo Portomaggiore	B	_	1	Id.	Melito di Porto Salvo	P P	1 2	_		
Id. Novara	Novara	lΒ	4	1	Id. Udine	Reggio di Calabria Sacile	P	2			
Id.	Caltignaga	B	2	_	Id.	Spilimbergo	P	1	<u>_</u>		
Id. Id.	Casaleggio Vespolate	B	1 1	_	Id,	Tarvisio	P				
Id. Id.	Vinzaglio	B	i	=	-			25	19		
Padova	Pontelongo	B	1	_	Laringo tracheite	e infettiva dei polli					
Pesaro Urbino Reggio nell'E milia	Mercatino Marecchia Vetto	B	_	2	Alessandria	i Alessandria	P	1			
Id.	Novellara	B	=	i	Id.	Tortona	P P P P	5	_		
Id.	Baiso	l B	-	1.	Aosta Id.	Aosta Sala Dora	P	2	_		
Id. Id.	Castelnuovo ne' Monti Carpineti	B	_	1	Id.	Strambino Romano	P	2 2	_		
Id.	Ciano d'Enza	l B	_	î	Id.	''alperga	P	3			
Id.	Ligonchio	B	_	1	Arezzo Id.	Rucine Cortons	P	9	3		
Teramo Udine	Silvi Prata di Pordenone	B B B	<u></u>	1	Id.	S. Giovanni Valdarno	P	5			
Id.	Sacile	B	i		Id.	Monte San Savino	P	4 10			
Ve nezia	Caorle	E		1_	Id. Id.	Terranova Bracciolini Sanser-lero	P	10	5		
			14	18	Bergamo	Bergamo	P	·	1		
Tubercolosi bovina				1	Bologna	Crevalcore	P	-	5		
	ı Casamassima	ъ	, '	1	Bolzano Id.	Appie o Lana	P	5 15	2 4		
Ba <u>ri</u> Id	Giovinazzo	B	1 1	=	1a. Id.	Marlengo	P	20	5		
	•	_	_			- ,		•			

					. _		-					
PROVINCIA	COMUNE	delle ii.		Nuovi Nuovi Nuovi itetti	PROVINCIA		IA	COMUNE			delle o p	Navi stalle ascoli etti
Segue: Laringo trac	heite infettiva det polit.	'				Segue: Laring	jo tra che	ite infettiva dei pi	oll i ,			
Segue: Bolzano	1 Taivag	P	18	_	Se	que: Treviso		Codogně		P	1	l
Id.	Laces	P	4	2		Id.		Conegliano		PPPPPPPPP	10	
Brindisi · Id.	Francavilla Fontana Villa Castelli	P P P	1	 -	.,,	Id. Preganzioi Udine Campologge al				P	8	-
Cosenza	Visignano		1	4	1 00	ime Id.		Campolongo al T Fiume Veneto	OFT	P	_	1 8
Cremona	Corte de' Frati	P	1 _	l ī	Trieste Trieste				•	P	2	Ιĭ
- Id.	Crema	P	-	1		Varese Cardano al Cam				P		1
. Id.	Gadesco Pieve Delm.	P	∤ —	1	1 '-	rcelli		Trivero		P	<u> </u>	8
id. Id.	Gombito Malagnino	P P P P	-] 1	VI	terbo			ererina	1	1	
Id.	Ripalta Arpina	P	_	1	1	Id. Id.		Civitelia d'Aglian Gradoli	10	5	1	=
• Cuneo	Monta	P		1	1	Id.		Montefiascone		P	î	
Flume	Laurana	P	13			Id.		Viterbo		$\bar{\mathbf{P}}$	ī	
Id. Forli	Moschiena.	↓ P	16	-	1			•			236	117
Id.	Forli Montescudo	P	2		ı							
Īd.	Castrocaro	P	1	2	1			RIEPILOGO				
Gorizia	Bergogna	P	1		1							
Id.	Canale d'Isonzo	P	—	1	1	aa	ii i. ai i	5 maggio 1941-X	IX - N.	9		
Id. Id.	Caporetto	P	1	8	=							
Id.	Gorizia Plezzo	P	1	1 1				_	۽ ۾	0	- 1	0 4
Milano	Castelnovo B. d'Adda	P	1	1				•	Namero delle provincie	#	Commund	Numero delle località
Id.	Lambiate	P	-	1	5	MALATTIE			1995		٦	348
Novara	Stresa Borromeo	P		Ĭ.		•		ı	A	17	9	
Id. Padova	Trecate	P	1		z			`	Con	casi	di mala	ttle
Parma	Abano Bore	P	1	5		<u> </u>						
Id.	Borgotaro	P	=	3						į.	1	<i>:</i>
Id.	Langhirano	P	_	8	1 4	Carbonchio			7	1	13	14
Perugia.	Perugia	P	10	9	2	Carbonchio s		CO	3	1	3	7
Ravenna	Faenza	P	i	2	3	Afta epizooti			48	:	186	1328
Reggio nell'Emilia Siena	Gattatico	.P	-	2	4	Malrossino d	iei suini		19		31	47
Id.	Chianciano Sarteano	P	3	-	5	Peste e setti	icemia d	ei suini	16	1	24	30
Ĩd.	Sinalunga	P	11 6		6	Morva			1	i i	1	1
Id.	Chiusding	P	2		7	Farcino crip	tococcico	, , , , , ,	5		14	45
Id.	Monticiano	P P	1.		8	Rabbia			4	1	8	8
Id. Id.	Montalcine	P	8		9				12	1	23	83
Id. Id.	San Quirico d'Orcia Castiglione d'Orcia	P.	2	-	1	Agalassia co	ntagiosa	delle pecore e	12		~	
Siracusa	Anola	PPPPPPBP	26 —	1		delle capre		40120 200010 0	8		5	. 8
Id.	Melilli	P		î	111				10	ł	26	32
Id.	Pachino	P	_	1					2	İ	5	11
Id. Id.	Rosolint	P	 .	1	13	Diarrea dei v	ritelli .		1	ŀ	1	1
Teramo	Siracusa Cellino Attanasio		_	1					1	ŀ	i	
Id.	Sant'Egidio	E	5	3 1		Difterite avis		4	2	1	2	1 2
Id.	Teramo	P	7	12				• • • • • • •	5			
Id.	Castelgiorgio	P	4	-							5	11
Id.	Castelviscardo	P	1	1					6		16	44
Torino	Torino	P	1		18	ratingo maci	nerte infe	ettiva dei polli .	81		87	383
Trento Id.	Arco	P	1		·			ij			•	
Id. Id.	Branzolo Levico	P	4	-	В	, bovina: Bu	ıf, bufal	ina; O, ovina; C	ad, can	rina	: 8. 4	nina
Īd.	Pargina	P P		1	B, eq	uina: P. poll	ame: Ca	n, canina; Fl, felir	18.			
Id.	Trento	P P	1	-			- · · · · ·	.,				
Traviso	Cison di Valmarino	P	i i	'	(2539))						

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 85.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 9º n. 127434 e n. 127693 di L. 383 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 20 ottobre e il 20 dicembre 1938, dall'Esattoria comunale de L'Aquila, pel pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %. di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Isidori Gaetano fu Emidio, secondo l'art. 131 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Nazzareno De Angelis per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale de L'Aquila l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addi 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª pubblicazione),

Avviso n. 86.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 8ª n. 764080 di lire 84, rilasciata in data 29 ottobre 1940, dall'Esattoria comunale di Tornimparte, pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marrone Antonio fu Lorenzo, secondo l'art. 8 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Marrone Antonio fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art, 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale de L'Aquila l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addi 26 febbraio 1941-XIX

It direttore generale: POTENZA

(3º nubblicazione).

Avviso n. 87.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 3º n. 812561 dell'importo di lire 100, rilasciata il 31 dicembre 1937, dall'Esattoria di Alberona, pel versamento della sesta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Luisi Brigida fu Giuseppe, per l'art. 134 terreni del comune di Alberona, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla stessa Luisi Brigida fu Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addi 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª 1 ubblicazione).

Avviso n. 88.

E' stato denunziato lo smarrimento delle seguenti quietanze esattoriali mod. I rilasciate dall'Esattoria di Polistena:

Serie 9a n. 154823 del 16 dicembre 1939, prima rata, L. 66,75; Serie 9a n. 154789 del 15 febbraio 1940, seconda rata, L. 66,65; Serie 8ª n. 791777 del 18 aprile 1940, terza rata, L. 66,65; Serie 8ª n. 791796 del 30 giugno 1940, quarta rata, L. 66,65; Serie 8ª n. 791811 del 24 agosto 1940.

quinta rata, L. 66,65; Serie 8º n. 791854 del 31 ottobre 1940, sesta rata; L. 66,65 per versamento in sottoscrizione al Prestito redimibile ima mobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta, dalla ditta Guido M. Catena e Teresa fu Giuseppe e Cannatà Rosaria, usufr. per l'art. Il terreni, comune di Polistena, con delega per il

ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Guido Luigi fu Giuseppe. Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Reggio Calabria l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, dei titoli del Prestito.

Roma, addi 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POIENZA

(3º pubblicazione).

· Avviso n. 89

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 2º n. 912437 di lire 100, rilasciata il 12 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Guistello (Mantova), pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5%, di • cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Basaglia Corinna fu Dante, secondo l'art. 30 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla stessa Basaglia Corinna fu Dante per il ritiro dei titoli definitivi pel Prestito.

A norma dell'art, 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addi 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª pubblicazione).

Avviso n, 90.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 3ª n, 807363 di lire 850, rilasciata il 4 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di S. Nicandro Garganico (Foggia), pel pagamento dalla prima a terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mastrovalerio Francesco, Amelia, Tarquinio e Giovanni fu Vincenzo ed altri, secondo l'art. 364 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Mastrovalerio Giovanni fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addl 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª pubblicazion:).

Avviso n. 91.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 9º n. 49408 di lire 166,80, rilasciata il 31 ottobre 1939 dell'Esattoria comunale di Alanno (Pescara), pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Melis Giuseppe fu Carmine, secondo l'art. 13 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso De Melis Giuseppe fu Carmine per il ritiro dei titoli predetti.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pescara l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addi 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3º pubblicazione),

Avviso n. 92,

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 62 n. 523800 di lire 35, rilasciata il 19 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Mogliano Veneto, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lucato Amedeo, Federico ed altri, secondo l'art. 16 del ruglo terreni del comune di Morgano, con delega a Lucalo Francesco fu Giovanni Battista per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si

1a noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addi 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3 pubblicazione). .

Avviso n. 93.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 1ª n. 536043 di lire 185, rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Chiusa (Bolzano), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Obexer Paolo di Paolo, secondo l'art. 77 del ruolo terreni del comune di Funes, con delega allo stesso Obexer Paolo di Paolo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma deil'art, 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bolzano l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti, e per essi della somma di cui all'ordinativo di pagamento emesso dall'Intendenza di finanza di Bolzano a titolo di rimborso di quota indebita dell'imposta straordinaria immobiliare.

Roma, addi 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POIENZA

. (3º pubblicazione).

Avviso n. 94

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 9 n. 42148 dell'importo di lire 100, rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Montaquila, per versamento della quinta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cerrone Lucia ed altri, per l'art. 6 terreni del comune di Montaquila (Campobasso), con delega per il ritro dei titoli definitivi del Prestito a Cerrone Felice fu Giacomantonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del Regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, dei titoli del Prestito.

Roma, addi 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3º pubblicazione).

Avviso n. 95.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 7º n. 31167 di lire 600, rilasciata il 3 maggio 1940 dall'Esattoria comunale di Caltanissetta, pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Culmone Stefano fu Angelo, secondo l'art. 6 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Culmone Stefano fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art, 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addi 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(8º pubblicazione),

Avviso n. 96.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 6ª n. 960505 di lire 383, rilasciata il 10 febbraio 1938 dall'Esattoria di Isola della Scala, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Perini Giuseppe fu Francesco, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati del comune di Trevenzuolo, con delega ad esso Perini Giuseppe per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla competente Sezione di Regia tesoreria di Verona l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita, ai fini della consegna, a chi di diritto, dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, add) 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 97.

E' stato denunziato lo smaritmento delle quietanze esattoriali serie 1º n. 67370 di lire 135 e n. 6 \$\infty\$ ad ilire 385, rilasciate il 18 marzo 1937 ed il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Alba, per il versamento della prima rata delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Degiorgis Teresa fu Secondo in Scanavino e dalla ditta Scanavino Stefano fu Giacomo, rispettivamente, secondo gli articoli 155 e 389 del ruolo terreni del comune di Neive, con delega a Scanavino Giacomo fu Stefano per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del fi. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cunco l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addi 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª pubblications).

Avviso n. 98.

E' stato denunziato 10 smarrimento delle quietanze di serie 9º 849570 e n. 489721 e di serie 7º n. 16620 di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente l'11 agosto, il 21 ottobre e il 15 dicembre 1938 dalla Esattoria comunale di Borzonasca, pel pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cassini Antonio fu Giuseppe, secondo l'art. 8 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Chiavari, per il ritiro dei titoli defini-

A norma dell'art, 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Genova l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addi 26 febbraio 1941-XIX

(844)

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

133º Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 15 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1941-XIX, registro n. 18 Corporazioni, foglio 178, con il quale l'area della concessione della miniera di marna da con il quale l'area della concessione della filmiera di maria da cemento denominata « Costamagna I » sita in territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, prov. di Alessandria, accordata con il decreto Ministeriale 2 gennaio 1931, alla ditta Gabba e Miglietta, Fabbrica Calce e Cementi, con sede in Casale Monferrato, è ampliata ad Ha 11,84,50.

Decreto Ministeriale 1º giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1941-XIX, registro n. 18 Corporazioni, foglio 159, con il quale la concessione delle sorgenti di anidride carbonica denominate « Campo Cesoni », accordata per la durata di anni 50 alla S. A. Industria e Commercio Anidride Carboni con il decreto Ministeriale 10 ottobre 1938 è intestata alla S. A. « Pergine », Soc. Italiana per l'Industria dell'Acido Carbonico, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 1º giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 2º giugno 1941-XIX, registro n. 18 Corporazioni, foglio 158, con il quale al marchese Rodolfo Capelletti, domiciliato in Rieti, è concessa per la durata di anni 50, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « Fonta Cottorella », sita in località denominata Ponte Turano, in territorio del comune di Rieti, prov. di Rieti

Decreto Ministeriale 1º giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1941-XIX, registro n. 18 Corporazioni, foglio 179, con il quale al sig. Ala Mauro fu Michele, domiciliato in Rapolla, è concessa per anni novanta la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale site in località denominata « Orto del Lago » in territorio del comune di Rapolla, prov. di Potenza.

Decreto Ministeriale 20 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1941-XIX, registro n. 18 Corporazioni, foglio 193, con il quale la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti denominate « Terme Romane » site in territorio del comune di Monfalcone, prov. di Trieste, originariamente accordata al Principe Alessandro Carlo della Torre e Tasso con il decreto Ministeriale 2 febbralo 1930, e trasferita agli eredi signori Principi Raimondo della Torre e Tasso Duca di Castel Duino, Luigi della Torre e Tasso, Principessa Margherita Bourbon Parma, nata Principessa della Torre e Tasso, Principessa Ella della Torre e Tasso Duchessa di Castel Duino, vieno trasferita alla S. A. Terme Romane di Monfalcone, con sede in Duino.

Decreto Ministeriale 20 giugno 1941-X.X, registrato alla Corte del conti il 26 giugno 1941-XIX, registro n. 18 Corporazioni, foglio 195, con il quale la quota di compartecipazione spettante al sig. Mirasola Onofrio sulla concessione della miniera di salgemma denominata « Patti-Ragusa-Cannella » (18 Tumoli), sita in territorio del comune di Cattolica Eraclea, prov. di Agrigento, è trasferita e intestata al sig. Messina Giovanni.

Decreto Ministeriale 20 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1941-XIX, registro n. 18 Corporazioni, foglio 194, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare l'acqua oligominerale della sorgente denominata « San Carlo», sita in territorio del comune di Apuania Massa, accordata alla S. A. Sorgenti San Carlo, con il decreto Ministeriale 18 settembre 1934, è trasferita al cav. Alfredo Bonini, domiciliato in Apuania Massa.

Decreto Ministeriale 25 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte del conti il 9 luglio 1941-XIX, registro n. 18 Corporazioni, foglio 218, con il quale alla Soc. Italcementi Fabbriche Riunite Cemento, con domicilio eletto presso lo Stabilimento Italcementi di Incisa Valdarno, è concessa, per la durata di anni cinquanta, la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento sito in località denominata « Castelvecchio Terraio » in territorio del comune di Incisa Valdarno, prov. di Firenze.

Decreto Ministeriale 30 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1941-XIX, registro n. 18 Corporazioni, foglio 289, con il quale è accettata la rinuncia della Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, alla concessione perpetua della miniera di zolfo denominata a Taccia sita in territorio del comune di Aragona, prov. di Agrigento.

(2912)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della /Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Cesarò, in liquidazione, con sede in Cesarò (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706; Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 gennaio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Cesaro, con sede nel comune di Cesaro (Messina), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 13 gennaio 1938-XVI, con il quale il dott. Sebastiano Virzi è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto dott. Virzi a deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Franco Calogero fu Calogero è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Cesarò, in liquidazione, avente sede nel comune di Cesarò (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII dei testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprila 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Sebastiano Virzì.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addl 17 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2927)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Tavola, in liquidazione, con sede nel comune di Prato (Firenze).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL'RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706; Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII n. 933.

Con le leggi 7 marzo 1935-Avi, n. 141, 7 aprile 1935-Avi, n. 630, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 26 dicembre 1936-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Tavola, con sede nel comune di Prato (Firenze), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 26 dicembre 1936-XV, con il quale l'avv. Gino Bartarelli fu Angelo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Mides Berretti fu Egidio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Tavola, avente sede nel comune di Prato (Firenze), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dai titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 875, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Gino Bartarelli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addl 18 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per la nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO-MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1936, n. 1178, e successive modificazioni; Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza dei Consiglio dei Ministri:

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 1º maggio 1941-XIX per la nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addi 1º maggio 1941-XIX

p. Il Ministro: RICCARDI

Notificazione di concorso per la nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

In base all'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è aperto un concorso per esami alla nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base al regolamento 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni, allegato, in estratto alla presente notificazione.

Possono prendere parte al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica, ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento); tutti debbono possedere l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e non aver superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542,

modificato dalla legge 3 gennaio 1939-XVII n. 1, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1º comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni: a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0.80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti il visus raggiunga metà in un occhio ed un quarto nell'altro.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni. Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 13.640 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo, di L. 2530 annue, l'indennità militare e l'eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generala del personale dei servizi militari Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, con l'elenco degli eventuali titoli e con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti. e corredate dei seguenti documenti debitamente Igalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

- b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dai segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o al Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese o il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve ri-spondere inoltre ai seguenti requisiti:
- 1º contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;
- 2º essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sosttiuzione con altra firma);

3º essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice se-

gretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.
I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno
presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1º e 3º quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita), di data non anteriore al 10 marzo 1940;

d) titoli di studio di cui all'art. 3, in originale, oppure in copia autenticata, rogata dal Regio notaio;

e) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

n stati dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

g) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia, nonchè un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente se

ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento al matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concerso, ammogliato, se egli non avrà attemperato alla disposizione del precedente capeverso, o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

h) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

i) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

i) titoli scientifici eventualmente posseduti dall'aspirante;

m) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare:

n) fotografia del concorrente con la firma debitamente auten-

I documenti di cui alle lettere a), g), h) ed t) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali

della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei

documenti di cui alle lettere a), h) ed i).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti 1
documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella do-

manda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno presa in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti pre-scritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a do-cumenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1º comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e nel terz'ultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli

I documenti comprovanti quelli degli eventuali titoli preferenziali, di cui al precedente art. 5, che verranno acquisiti dopo la pre-centazione dei documenti di rito, potranno essere presentati succes-sivamente ai termini indicati nel primo e nel terz'ultimo comma del presente articolo, ma non oltre il giorno d'inizio della prova orale.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei commi penultimo e terz'ultimo dell'art. 7 e nell'art. 8.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, per ottenere la nomina a tenente dovrà contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, La Maddalena, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico - e Direzione generale di sanità militare marittima).

Roma, addi 1º maggio 1941-XIX

p. Il Ministro: RICCARDI

Estratto del regolamento per gli ufficiali farmacisti della Regia marina in servizio attivo permanente.

- Art. 4. Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:
- a) prova scritta (durata massima 8 ore): chimico-farmaceutica e tossicologia:
- b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;
- c) prova pratica (durata massima 8 ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella farmacopea ufficiale del Regno, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo del lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare: su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attender anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per ana-lisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione. Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritor-

nare sulle ricerche fatte

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta, nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che sul procedimento della medesima, potranno essegli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

(2934)

SANTI RAFFAELE, gerente